

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1401/98 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1808/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti, e che modifica il regolamento (CE) n. 764/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti ⁽¹⁾,

(1) considerando che per la carta da giornale (numero d'ordine 09.0015), l'accordo sotto forma di scambio di lettere con il Canada prevede l'obbligo di aumentare del 5 % il contingente riservato alle importazioni provenienti dal Canada, in caso di esaurimento prima della scadenza di un determinato anno; che l'adozione di un regolamento ritarda notevolmente l'accesso degli importatori a detto aumento; che per garantire una gestione più efficace e ininterrotta, occorre prevedere che il detto aumento sia automatico non appena il contingente di 600 000 t risulti esaurito;

(2) considerando che, per il buon funzionamento del regolamento (CE) n. 1808/95, occorre definire i «prodotti fatti a mano»;

(3) considerando che, negli ultimi anni, i prodotti tessili hanno beneficiato di gran parte del contingente tariffario

per i prodotti fatti a mano; che occorre garantire una parte del beneficio agli altri prodotti, sostituendo questo contingente tariffario con due nuovi contingenti tariffari, rispettivamente uno per i prodotti tessili e un altro per gli altri prodotti;

(4) considerando che occorre pertanto modificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1808/95 al fine di prevedere una migliore suddivisione dei contingenti tariffari, aggiungendo nuovi prodotti e aumentando l'importo del contingente tariffario per i prodotti non tessili, sulla base dell'allegato I al presente regolamento;

(5) considerando che è necessario prevedere un nuovo sistema di aggiornamento per quanto concerne le autorità governative abilitate a rilasciare i certificati di autenticità; che di conseguenza la seconda colonna «autorità competente» dell'allegato IV d) e dell'allegato IV f), del regolamento (CE) n. 1808/95 va soppressa;

(6) considerando che l'applicazione corretta del regime ai prodotti fatti a mano o ai tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, implica la possibilità di una revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari in caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa, nonché l'adozione di metodi di cooperazione amministrativa per controllare l'emissione dei certificati d'autenticità;

(7) considerando che spetta alla Comunità garantire una corretta applicazione dei contingenti tariffari, in esecuzione dei propri obblighi internazionali; che occorre modificare la designazione nonché la classificazione tariffaria del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0046;

⁽¹⁾ GU L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/97 della Commissione (GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 10).

- (8) considerando che il volume previsto per il contingente tariffario dei prodotti non tessili corrispondente al numero 09.0104 consiste in un aumento del volume del contingente tariffario esistente; che si ritiene opportuno dare, fino alla fine del 1998, la possibilità ai suddetti prodotti non tessili di beneficiare del contingente tariffario;
- (9) considerando che tenuto conto del carattere specifico del commercio della iuta e del cocco, si rende necessario prolungare questo regime fino al 31 dicembre 1999; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 764/96⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1808/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il contingente consolidato di 600 000 t in provenienza dal Canada sia esaurito e non sia stato aperto alcun contingente autonomo superiore a 30 000 t per il resto dell'anno civile, il contingente consolidato è aumentato dalla Commissione di un'aliquota supplementare del 5 %. La Commissione pubblica l'aumento del contingente nella Gazzetta ufficiale, serie C.»

- 2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. I dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV, parte A sono sospesi nei limiti dei contingenti tariffari di cui alla parte A.

2. Tuttavia il beneficio di tali contingenti è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato di autenticità riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli figuranti nell'allegato IV c), attestante che le merci in questione sono fatte a mano. Il certificato deve essere rilasciato conformemente ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5 bis. La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale, serie C, i nomi delle autorità dei paesi di fabbricazione abilitate a rilasciare i suddetti certificati di autenticità.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ai prodotti figuranti nell'allegato IV, parte A, sono considerati come prodotti fatti a mano:

- a) i prodotti dell'artigianato, interamente fatti a mano;
- b) i prodotti dell'artigianato che hanno le caratteristiche di prodotti fatti a mano;
- c) gli indumenti o altri articoli tessili ottenuti manualmente a partire da tessuti lavorati su telai mossi esclusivamente con movimenti delle mani o dei piedi e cuciti essenzialmente a mano o cuciti con macchine da cucire azionate esclusivamente con la mano o con il piede.»

- 3) All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) accompagnati da un certificato di autenticità riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme a uno dei modelli figuranti nell'allegato IV e), vistato da una delle autorità designate dai paesi beneficiari in una comunicazione trasmessa alla Commissione.»

- 4) All'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:

«5. Il certificato di autenticità di cui al paragrafo 3 deve essere rilasciato conformemente ai metodi di cooperazione amministrativa previsti all'articolo 5 bis.»

- 5) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

1. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui agli articoli 4 e 5 può in qualsiasi momento formare oggetto di revoca temporanea, totale o parziale, nei casi di irregolarità e di mancata cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di autenticità.

2. La revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2, dopo consultazioni preventive effettuate dalla Commissione con i paesi beneficiari interessati.

3. a) In caso di applicazione della procedura di revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio dei contingenti tariffari, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, una comunicazione nella quale indica che sussistono fondati dubbi sull'ammissibilità a beneficiare dell'applicazione del presente regolamento, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori interessati.

b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente regolamento è considerata non sorta, a meno che essa non sia sorta dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione non riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente

⁽¹⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 1.

menzionato, e a meno che non sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*).

(*) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

Articolo 5 ter

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali o, se del caso, di tutte le altre autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di autenticità, i fac simile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo di detti certificati. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'emissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* serie C la data in cui i nuovi paesi beneficiari hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. Il controllo a posteriori dei certificati di autenticità viene effettuato per sondaggio ovvero ogni qualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni circa i prodotti in questione.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispettano una copia del certificato di autenticità all'autorità pubblica competente del paese beneficiario di esportazione, indicando eventualmente i motivi di sostanza e di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla copia del certificato di autenticità la fattura o copia della stessa e ogni altro eventuale documento probatorio.

Esse forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte

le indicazioni contenute in detto certificato di autenticità.

Qualora decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, le autorità di cui trattasi propongono all'importatore lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie.

5. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali della Comunità entro 6 mesi al massimo. Essi devono consentire di determinare se il certificato di autenticità contestato riguarda i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano effettivamente beneficiare del contingente tariffario.

6. Nel caso di dubbi fondati e in assenza di risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 5, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo con vengono portati a conoscenza delle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente articolo, il paese beneficiario d'esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

8. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di autenticità, le copie dei certificati ed eventualmente i relativi documenti di esportazioni, sono conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.»

6) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

7) All'allegato I, il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0046 è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

8) Agli allegati IV d) e IV f) è soppressa la seconda colonna, «autorità competente».

9) All'allegato V, quinta colonna, «periodo contingente», la data «31. 12. 1998» è sostituita da «31. 12. 1999».

«Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.»

Articolo 2

Se il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0105 è esaurito durante il 1998, il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0104, previsto all'allegato I del presente regolamento è aperto per il restante periodo del suddetto anno.

Articolo 3

All'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 764/96 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, fatta eccezione per l'articolo 1, punto 7, e l'articolo 2, che sono applicabili dal 1° gennaio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BATTLE

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

PARTE A

LISTA DEI CONTINGENTI COMUNITARI PER ALCUNI PRODOTTI FATTI A MANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando "ex" figura davanti alla voce NC, il regime risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (in %)
09.0104	ex 4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia: — Selle da equitazione, di cuoio naturale	dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 200 000	0
	4202 11 10	Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili			
	4202 11 90	altri			
	4202 12 91	Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili			
	4202 12 99	altri			
	4202 19 90	Di altre materie			
	4202 21 00	Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 22 90	di materie tessili			
	4202 31 00	Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 32 90	di materie tessili			
	4202 39 00	altri			
	4202 91 10	Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi			
	4202 91 80	altri			
	4202 92 91	Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi			
	4202 92 98	altri			
	ex 4202 99 00	altri: — per strumenti musicali			
	4203 30 00	Cinture, cinturoni e bandoliere			
	4203 40 00	altri accessori di abbigliamento			
	4419 00 90	di altri legni			
	4420 10 11	di legni tropicali			
	4420 10 19	di altri legni			
	4420 90 91	di legni tropicali			
	4420 90 99	altri			
	4602 10 91	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nelle loro forme di materiale da intreccio			
	4602 10 99	altri			

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (in %)
09.0104 (segue)	4818 20 10	Fazzoletti e fazzolettini per togliere il trucco			
	4818 20 91	in rotoli			
	4818 20 99	altri			
	4818 30 00	Tovaglie e tovaglioli da tavola			
	4818 50 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento			
	4818 90 10	Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto			
	4818 90 90	altri			
	4819 30 00	Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più			
	4823 60 10	Vassoi, piatti e scodelle			
	4823 60 90	altri			
	4823 70 90	altri			
	4823 90 90	altri			
	6403 30 00	Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo			
	6406 10 11	Tomaie			
	6406 10 19	Parti di tomaie			
	6406 10 90	di altre materie			
	6406 20 10	di gomma			
	6406 20 90	di materia plastica			
	6406 91 00	di legno			
	6406 99 30	Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne			
	6406 99 50	Suole interne ed altri accessori amovibili			
	6406 99 60	Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito			
	6406 99 80	altre			
	ex 6505 90 10	Berretti, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo: — Berretti in lana			
	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili			
	ex 6802 91 90	altri: — scolpiti			
	ex 6802 92 90	altre: — scolpite			
	ex 6802 93 90	altro: — scolpito			
	ex 6802 99 90	altre: — scolpite			
	6912 00 10	Di terracotta comune			
	da	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di			
	6913 10 00	ceramica			
	a				
	6913 90 99				
	6914 90 10	di terracotta comune			
	7013 21 11	incisi o altrimenti decorati			
	7013 21 19	altri			
	7013 29 51	incisi o altrimenti decorati			
	7013 29 59	altri			

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (in %)
09.0104 (segue)	7013 31 10	fabbricati a mano			
	7013 39 91	fabbricati a mano			
	7013 91 10	fabbricati a mano			
	ex 7013 99 00	altri: — fabbricati a mano			
	7018 10 19	altri			
	7018 10 30	Imitazioni di perle fine o coltivate			
	7117 19 91	dorate, argentate o platinata			
	7117 19 99	altre			
	da 7418 11 00	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toilette e loro parti, di rame, spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame			
	a 7418 20 00				
	da 7419 10 00	altri lavori di rame			
	a 7419 99 00				
	7616 99 90	altri			
	ex 8308 90 00	altri, comprese le parti: — Perle e pagliette tagliate, di metalli comuni			
	9113 90 10	di cuoio naturale, artificiale o ricostituito			
	ex 9113 90 90	altri: — di tessuto			
	da 9403 10 10	altri mobili e loro parti			
	a 9403 90 90				
	9405 10 91	dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza			
	9405 10 99	altri			
	9405 20 99	altri			
	9405 40 99	altri			
	9405 50 00	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici			
	9405 60 99	di altre materie			
	9405 99 90	altri			
	ex 9502 10 10	di materia plastica: — Bambole decorative, vestite in maniera caratteristica del paese d'origine			
	ex 9502 10 90	di altre materie: — Bambole decorative, vestite in maniera caratteristica del paese d'origine			
	9503 30 10	di legno			
	9503 49 10	di legno			
	ex 9503 50 00	Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli: — di legno			
	9503 60 10	di legno			
	ex 9503 90 10	Armi giocattolo: — di legno			
	ex 9503 90 99	di altre materie: — di legno			
9601 10 00	Avorio lavorato e lavori di avorio				

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (in %)
09.0104 (segue)	9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella del n. 3503, e lavori di gelatina non indurita			
09.0106	da ex 5208 51 00 a ex 5208 59 00	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 % in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² : — stampati a mano secondo il procedimento "batik"	dal 1° gennaio al 31 dicembre	11 067 000	0
	da ex 5209 51 00 a ex 5209 59 00	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² : — stampati a mano secondo il procedimento "batik"			
	ex 5212 15 10 ex 5212 15 90 ex 5212 25 10 ex 5212 25 90	altri tessuti di cotone: — stampati a mano secondo il procedimento "batik"			
	ex 5608 90 00	altri: — Hamacas, di cotone			
	5701 10 10	contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di seta o di borra di seta (schappe)			
	5701 90 10	di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati del n. 5605 o di materie tessili con fili metallo incorporati			
	5701 90 90	di altre materie tessili			
	5704 90 00	altri			
	5705 00 10	di lana o di peli fini			
	5705 00 39	altri			
	5705 00 90	di altre materie tessili			
	da 5810 10 10 a 5810 99 90	Ricami in pezza, in strisce e in motivi			
	ex 6101 10 10	Cappotti, giacconi, mantelli e simili: — Poncho di peli fini			
	ex 6102 10 10	Cappotti, giacconi, mantelli e simili: — Poncho di peli fini			
	ex 6110 10 35	di capra del Cachemir: — Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche)			
	ex 6110 10 38	altri: — Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche)			
	ex 6110 10 95	di capra del Cachemir: — Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche)			
	ex 6110 10 98	altri: — Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche)			

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (in %)
09.0106 (segue)	ex 6201 11 00	di lana o di peli fini: — Poncho			
	ex 6201 92 00	di cotone: — (1)			
	ex 6201 99 00	di altre materie tessili: — (1)			
	ex 6202 11 00	di lana o di peli fini: — Poncho e cappe di lana — Poncho di peli fini			
	ex 6202 92 00	di cotone: — (1)			
	ex 6202 99 00	di altre materie tessili: — (1)			
	ex 6204 12 00	di cotone: — (1)			
	ex 6204 22 80	altri: — (1)			
	ex 6204 29 90	altri: — (1)			
	ex 6204 32 90	altri: — (1)			
	ex 6204 39 90	altri: — (1)			
	ex 6204 42 00	di cotone: — (1)			
	ex 6204 44 00	di fibre artificiali: — (1)			
	ex 6204 49 90	altri: — (1)			
	ex 6204 51 00	di lana o di peli fini: — Gonne, gonne-pantaloni e loro cascami, di lana			
	ex 6204 52 00	di cotone: — (1)			
	ex 6204 53 00	di fibre sintetiche: — (1)			
	ex 6204 59 10	di fibre artificiali: — (1)			
	ex 6204 59 90	altri: — (1)			
	ex 6204 62 31	di tessuti detti "Denim": — (1)			
	ex 6204 62 33	di velluti e felpe a trama, tagliati a coste: — (1)			
	ex 6204 62 39	altri: — (1)			
	ex 6204 62 59	altri: — (1)			
	ex 6204 62 90	altri: — (1)			

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (in %)
09.0106 (<i>segue</i>)	ex 6204 63 18	altri: — (*)			
	ex 6204 63 39	altri: — (*)			
	ex 6204 63 90	altri: — (*)			
	ex 6204 69 18	altri: — (*)			
	ex 6204 69 39	altri: — (*)			
	ex 6204 69 50	altri: — (*)			
	ex 6204 69 90	altri: — (*)			
	ex 6205 20 00	di cotone: — (*)			
	ex 6205 90 10	di lino o di ramiè: — (*)			
	ex 6206 30 00	di cotone: — (*)			
	ex 6206 90 10	de lino o di ramiè: — (*)			
	ex 6207 91 90	altre: — (*)			
	ex 6207 99 00	di altre materie tessili: — (*)			
	ex 6208 91 19	altri: — (*)			
	ex 6208 99 00	di altre materie tessili: — (*)			
	6213 20 00	di cotone			
	da 6214 10 00	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili			
	a 6214 90 90				
	da 6215 10 00	Cravatte, cravatte e farfalla e sciarpe-cravatte			
	a 6215 90 00				
	6217 10 00	Accessori			
	6301 20 91	interamente di lana o di peli fini			
	6301 20 99	altre			
	6301 30 90	altre			
	6301 40 90	altre			
	6301 90 90	altre			
	ex 6302 21 00	di cotone: — (*)			
	ex 6302 51 10	misto con lino: — (*)			
	ex 6302 51 90	altra: — (*)			
	ex 6302 91 10	misto con lino: — (*)			

Numero d'ordine	Codice NC (⁽¹⁾)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (in %)
09.0106 (<i>segue</i>)	ex 6302 91 90	altra: — (⁽¹⁾)			
	ex 6303 91 00	di cotone: — (⁽¹⁾)			
	ex 6303 99 90	altri: — doppie tende di lana			
	ex 6304 19 10	di cotone: — (⁽¹⁾)			
	ex 6304 92 00	diversi da quelli a maglia, di cotone: — (⁽¹⁾)			
	ex 6306 91 00	di cotone: — Hamacas, di cotone			
	6307 10 90	altri			
	6307 90 99	altri			

(⁽¹⁾) Per i codici Taric, cfr. pagine 12-14 della presente Gazzetta ufficiale.

(⁽²⁾) Articoli stampati a mano secondo il procedimento "batik".

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr	Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
09.0104	4201 00 00	* 10		6602 00 00	* 10
	4202 11 10	* 10		6802 91 90	* 10
	4202 11 90	* 10		6802 92 90	* 10
	4202 12 91	* 10		6802 93 90	* 10
	4202 12 99	* 10		6802 99 90	* 10
	4202 19 90	* 10			
	4202 21 00	* 10		6912 00 10	* 10
	4202 22 90	* 10			
	4202 31 00	* 10		6913 10 00	* 10
	4202 32 90	* 10		6913 90 10	* 10
	4202 39 00	* 10		6913 90 91	* 10
	4202 91 10	* 10		6913 90 93	* 10
	4202 91 80	* 10		6913 90 99	* 10
	4202 92 91	* 10			
	4202 92 98	* 10		6914 90 10	* 10
	4202 99 00	* 10			
	4203 30 00	* 10		7013 21 11	
	4203 40 00	* 10		7013 21 19	
				7013 29 51	
	4419 00 90	* 10		7013 29 59	
				7013 31 10	
	4420 10 11	* 10		7013 39 91	
	4420 10 19	* 10		7013 91 10	
	4420 90 91	* 10		7013 99 00	* 10
	4420 90 99	* 10			
	4602 10 91	* 10		7018 10 19	* 10
	4602 10 99	* 10		7018 10 30	* 10
				7117 19 91	* 10
	4818 20 10	* 10		7117 19 99	* 10
	4818 20 91	* 10			
	4818 20 99	* 10		7418 11 00	* 10
	4818 30 00	* 10		7418 19 00	* 10
	4818 50 00	* 10		7418 20 00	* 10
	4818 90 10	* 10			
	4818 90 90	* 10		7419 10 00	* 10
				7419 91 00	* 10
	4819 30 00	* 10		7419 99 00	* 10
	4823 60 10	* 10		7616 99 90	* 05
	4823 60 90	* 10			
	4823 70 90	* 10		8308 90 00	* 10
	4823 90 90	* 20			
	6403 30 00	* 20		9113 90 10	* 10
				9113 90 90	* 11
	6406 10 11	* 10			
	6406 10 19	* 10		9403 30 11	* 10
	6406 10 90	* 10		9403 30 19	* 10
	6406 20 10	* 10		9403 30 91	* 10
	6406 20 90	* 10		9403 30 99	* 10
	6406 91 00	* 10		9403 40 10	* 10
	6406 99 30	* 10		9403 40 90	* 10
	6406 99 50	* 10		9403 50 00	* 10
	6406 99 60	* 10		9403 60 10	* 10
	6406 99 80	* 10		9403 60 30	* 10
				9403 60 90	* 10
	6505 90 10	* 10		9403 80 00	* 10
				9403 90 30	* 10
				9403 90 90	* 10

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr	Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
	9405 10 91	* 10		5705 00 10	* 10
	9405 10 99	* 10		5705 00 39	* 10
	9405 20 99	* 10		5705 00 90	* 11
	9405 40 99	* 10			* 31
	9405 50 00	* 10			* 91
	9405 60 99	* 10			
	9405 99 90	* 10		5810 10 10	* 10
				5810 10 90	* 10
	9502 10 10	* 10		5810 91 10	* 10
	9502 10 90	* 10		5810 91 90	* 10
				5810 92 10	* 10
	9503 30 10	* 10		5810 92 90	* 10
	9503 49 10	* 11		5810 99 10	* 10
		* 19		5810 99 90	* 10
	9503 50 00	* 11			
	9503 60 10	* 10		6101 10 10	* 10
	9503 90 10	* 11			
		* 19		6102 10 10	* 10
	9503 90 99	* 11			
		* 19		6110 10 35	* 10
				6110 10 38	* 10
				6110 10 95	* 10
	9601 10 00	* 10		6110 10 98	* 10
	9602 00 00	* 10		6201 11 00	* 10
				6201 92 00	* 10
				6201 99 00	* 10
09.0106	5208 51 00	* 11		6202 11 00	* 10
		* 91			* 20
	5208 52 10	* 11			
		* 91		6202 92 00	* 10
	5208 52 90	* 11		6202 99 00	* 10
		* 91			
	5208 53 00	* 11		6204 12 00	* 10
		* 91		6204 22 80	* 10
	5208 59 00	* 11		6204 29 90	* 10
		* 91		6204 32 90	* 10
				6204 39 90	* 10
	5209 51 00	* 11		6204 42 00	* 10
		* 91		6204 44 00	* 10
	5209 52 00	* 11		6204 49 90	* 10
		* 91		6204 51 00	* 10
	5209 59 00	* 11		6204 52 00	* 10
		* 91		6204 53 00	* 10
				6204 59 10	* 10
	5212 15 10	* 11		6204 59 90	* 10
		* 91		6204 62 31	* 10
	5212 15 90	* 11		6204 62 33	* 10
		* 91		6204 62 39	* 10
	5212 25 10	* 11		6204 62 59	* 10
		* 91		6204 62 90	* 10
	5212 25 90	* 11		6204 63 18	* 10
		* 91		6204 63 39	* 10
				6204 63 90	* 10
	5608 90 00	* 10		6204 69 18	* 10
				6204 69 39	* 10
	5701 10 10	* 10		6204 69 50	* 10
	5701 90 10	* 10		6204 69 90	* 10
	5701 90 90	* 10			
				6205 20 00	* 10
	5704 90 00	* 10		6205 90 10	* 10

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr	Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
	6206 30 00	* 10		6301 20 91	* 10
	6206 90 10	* 10		6301 20 99	* 10
				6301 30 90	* 10
	6207 91 90	* 10		6301 40 90	* 91
	6207 99 00	* 91		6301 90 90	* 21
					* 29
	6208 91 19	* 10		6302 21 00	* 21
	6208 99 00	* 91			* 81
				6302 51 10	* 10
	6213 20 00	* 10		6302 51 90	* 10
				6302 91 10	* 10
	6214 10 00	* 10		6302 91 90	* 10
	6214 20 00	* 10			
	6214 30 00	* 10		6303 91 00	* 91
	6214 40 00	* 10			
	6214 90 10	* 10		6303 99 90	* 31
	6214 90 90	* 11			
		* 19		6304 19 10	* 10
				6304 92 00	* 10
	6215 10 00	* 10		6306 91 00	* 10
	6215 20 00	* 10			
	6215 90 00	* 10		6307 10 90	* 10
				6307 90 99	* 91
	6217 10 00	* 10			

PARTE B

LISTA DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI TESSUTI, VELLUTI E FELPE, LAVORATI SU TELAI A MANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando "ex" figura davanti alla voce NC, il regime risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (%)
09.0101	da 5007 10 00 a 5007 90 90 5803 90 10	Tessuti di seta o di cascami di seta: di seta o di cascami di seta	dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 432 000	0
09.0103	da 5208 51 00 a 5208 59 00 da 5209 51 00 a 5209 59 00 da 5210 11 10 a 5210 59 00 da 5211 11 00 a 5211 59 00 da 5212 11 10 a 5212 25 90 da 5801 21 00 a 5801 26 00 5803 10 00	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore o uguale a 200 g/m ² Tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² Tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore o uguale 200 g/m ² altri tessuti di cotone velluti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 di cotone	dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 172 000	0

(*) Per i codici Taric, cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr	Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
09.0101	5007 10 00	* 10		5211 11 00	* 10
	5007 20 11	* 10		5211 12 00	* 10
	5007 20 19	* 10		5211 19 00	* 10
	5007 20 21	* 10		5211 21 00	* 10
	5007 20 31	* 10		5211 22 00	* 10
	5007 20 39	* 10		5211 29 00	* 10
	5007 20 41	* 10		5211 31 00	* 10
	5007 20 51	* 10		5211 32 00	* 10
	5007 20 59	* 10		5211 39 00	* 10
	5007 20 61	* 10		5211 41 00	* 10
	5007 20 69	* 10		5211 42 00	* 10
	5007 20 71	* 10		5211 43 00	* 10
	5007 90 10	* 10		5211 49 10	* 10
	5007 90 30	* 10		5211 49 90	* 10
	5007 90 50	* 10		5211 51 00	* 10
	5007 90 90	* 10		5211 52 00	* 10
	5803 90 10	* 10		5211 59 00	* 10
09.0103	5208 51 00	* 11	5212 11 10	* 10	
		* 19	5212 11 90	* 10	
	5208 52 10	* 11	5212 12 10	* 10	
		* 19	5212 12 90	* 10	
	5208 52 90	* 11	5212 13 10	* 10	
		* 19	5212 13 90	* 10	
	5208 53 00	* 11	5212 14 10	* 10	
		* 19	5212 14 90	* 10	
	5208 59 00	* 11	5212 15 10	* 11	
		* 19		* 19	
	5209 51 00	* 11	5212 15 90	* 11	
		* 19		* 19	
	5209 52 00	* 11	5212 21 10	* 10	
		* 19	5212 21 90	* 10	
	5209 59 00	* 11	5212 22 10	* 10	
		* 19	5212 22 90	* 10	
	5210 11 10	* 10	5212 23 10	* 10	
	5210 11 90	* 10	5212 23 90	* 10	
	5210 12 00	* 10	5212 24 10	* 10	
	5210 19 00	* 10	5212 24 90	* 10	
	5210 21 10	* 10	5212 25 10	* 11	
	5210 21 90	* 10		* 19	
	5210 22 00	* 10	5212 25 90	* 11	
	5210 29 00	* 10		* 19	
	5210 31 10	* 10	5801 21 00	* 10	
	5210 31 90	* 10	5801 22 00	* 10	
	5210 32 00	* 10	5801 23 00	* 10	
	5210 39 00	* 10	5801 24 00	* 10	
	5210 41 00	* 10	5801 25 00	* 10	
	5210 42 00	* 10	5801 26 00	* 10	
	5210 49 00	* 10			
	5210 51 00	* 10			
	5210 52 00	* 10	5803 10 00	* 10	
5210 59 00	* 10				

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0046	1605 40 00	Gamberi cotti all'aneto congelati	dal 1° gennaio al 31 dicembre	3 000 t	0